*Dott. Emilio Pacella*
*Revisore Legale*
*C.T.G.*

*Dott. Luca Pacella*
*Revisore Legale*
*C.T.G.*

**CIRCOLARE N. 45/2013**

Pordenone, 8 novembre 2013

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: INDENNITÀ DI MALATTIA E DI CONGEDO PARENTALE ESTESE AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

L'indennità di malattia e di congedo parentale sono state estese nel tempo a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
In particolare a far data dal 1° gennaio 2012 il diritto è stato esteso anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Si tratta dei liberi professionisti cosiddetti "scassati" cioè coloro che non hanno un specifico ente di previdenza (per citare alcuni esempi, il *web designer*, il grafico pubblicitario, l'igienista dentale, ecc.).
Qualche mese fa l'Inps è intervenuta con apposita **circolare n.77/13** per fornire indirizzi interpretativi del diritto alla tutela previdenziale unitamente alle istruzioni operative per la relativa erogazione.
Occorre distinguere i due casi indennità:

- di malattia;
- di congedo parentale.

## Indennità di malattia

*Ambito applicativo*

La tutela fa riferimento agli eventi verificatesi a far data dal 1° gennaio 2012 per i liberi professionisti e dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati.

> Per lavoratori parasubordinati devono intendersi collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e in generale tutti i lavoratori per i quali l'onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione e per i quali sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione separata con aliquota piena.

Restano esclusi gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni con l'eccezione del caso in cui tali giorni costituiscano proseguo, ovvero ricaduta, di eventi precedenti, in tal caso l'indennizzo riguarderà l'intero evento.

*Presupposti e requisiti*

Presupposto essenziale è lo svolgimento dell'attività lavorativa al verificarsi dell'evento e la relativa astensione dal lavoro, oltre al requisito contributivo e reddituale.
Per perfezionamento del requisito contributivo si intende l'accredito di contributi corrispondenti almeno a 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il fatto.

➡ Facendo un esempio sul 2013 considerando quale aliquota dovuta il 27,72% e il reddito minimo annuale pari ad € 15.357,00, il requisito è soddisfatto con un contributo minimo mensile di € 354,75.



*Studio Pacella Commercialisti Associati*
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***

Per il perfezionamento del requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contribuzione l'anno precedente l'evento non sia superiore al 70% del massimale contributivo.

Sempre esemplificando il 2013 il cui massimale contributivo è pari ad euro 96.149,00 il limite da non superare è di euro 67.304,30.

*Certificazione della malattia*

Affinché l'evento venga riconosciuto è necessario trasmettere telematicamente all'Inps un certificato medico attestane l'incapacità temporanea al lavoro.

Con riferimento agli eventi di durata inferiore ai 4 giorni, non potendo determinare a priori la durata dell'evento, è necessario trasmettere all'Inps la certificazione di malattia anche in caso di eventi inferiori a tale limite.

Il lavoratore dovrà anche presentare, sempre telematicamente, apposita dichiarazione per il riconoscimento della prestazione dalla quale risultino tutti gli elementi utili alla liquidazione dell'indennità.

*Durata e misura della prestazione*

Il numero minimo di giorni indennizzabili in un anno è di 20 ed il massimo di 61.

Circa la misura dell'indennizzo esso è determinato per gli eventi verificatisi nel 2013 in:

- € 10,85 se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- € 16,28 se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- € 21,71 se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

*Controlli medico legali*

L'Istituto può provvedere al controllo dello stato di malattia attraverso viste medico legali.

## Indennità di concedo parentale

*Ambito applicativo*

Il congedo parentale spetta per tre mesi nell'arco del primo anno di vita del nascituro.

La tutela fa riferimento agli eventi verificatesi a far data dal 1° gennaio 2012 per i liberi professionisti e dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati.

In particolare con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 devono intendersi oggetto di tutela anche gli eventi verificatesi prima di tale data ma per i quali al 1° gennaio non fosse ancora trascorso il limite temporale di un anno.

*Presupposti e requisiti*

Presupposto essenziale è lo svolgimento dell'attività lavorativa al verificarsi dell'evento e la relativa astensione dal lavoro, oltre al requisito contributivo.

Il requisito contributivo si intende soddisfatto con l'accredito di contributi corrispondenti almeno a 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il fatto.

Non necessita invece alcun requisito reddituale.

*Domanda di congedo parentale*

Il lavoratore dovrà anche presentare telematicamente apposita domanda per il riconoscimento della prestazione dalla quale risultino tutti gli elementi utili alla liquidazione dell'indennità.

*Durata e misura della prestazione*

L'ammontare dell'indennità per congedo è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'erogazione dell'indennità di maternità.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti



*Studio Pacella Commercialisti Associati*
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***